



Con il c.d. “Decreto Crescita” è stata introdotta la possibilità, per il contribuente che effettua interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico, di fruire di un contributo / sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante.

Tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate.

A tal fine l’Agenzia ha fornito le modalità attuative relative alle nuove disposizioni ed approvato un nuovo modello che, oltre a “recepire” la predetta (ulteriore) possibilità, contempla anche gli altri interventi per i quali è possibile scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

Come sopra accennato, il Provvedimento in esame fissa le modalità attuative della nuova disposizione contenuta nei citati commi 3.1 e 1-octies per poter fruire del contributo / sconto in fattura in luogo della detrazione spettante.

In particolare l’Agenzia precisa che:

1. **il contributo è pari alla detrazione spettante** per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di cui ai citati artt. 14 e 16, **in base alle spese sostenute entro il 31.12 dell’anno di riferimento**;
2. **l’importo della detrazione** spettante va calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nell’anno, **comprehensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto** praticato;
3. in presenza di diversi fornitori, la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nell’anno nei confronti di ciascuno di essi;
4. **l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile IVA** e va espressamente indicato in fattura quale sconto praticato ai sensi dell’art. 10, DL n. 34/2019;
5. **il contribuente** che intende fruire di tale possibilità deve **darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate** tramite le funzioni disponibili nell’area riservata del sito Internet della stessa ovvero presentando il (nuovo) modello allegato al Provvedimento in esame.

NB La comunicazione relativa a tale nuova possibilità:

— può essere effettuata a decorrere **dal 16.10.2019**;

— riguarda i casi derivanti da spese per **interventi sulle singole unità immobiliari**.

Per il contributo / sconto in fattura a seguito di interventi su **parti comuni condominiali** la relativa comunicazione va effettuata **dall'amministratore di condominio** tramite la consueta comunicazione dei dati relativi agli interventi condominiali.

“RECUPERO” DELLO SCONTO PRATICATO DAL FORNITORE

Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura in applicazione delle disposizioni in esame recupera il relativo importo sotto forma di **credito d'imposta** da utilizzare:

1. **esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, da presentare **tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
2. **in 5 quote annuali** di pari importo. Qualora la quota di credito spettante non sia utilizzata nell'anno, la stessa può essere utilizzata negli anni successivi ma non può essere chiesta a rimborso;
3. a decorrere **dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate** (di seguito riportata) relativa alla scelta di fruire del contributo / sconto in luogo della detrazione nel mod. REDDITI / 730.

In **alternativa** all'utilizzo in compensazione, **il fornitore può scegliere di cedere il credito** corrispondente allo sconto riconosciuto in fattura (pari alla detrazione spettante al contribuente) **ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi**. In merito l'Agenzia specifica che:

1. **non è possibile cedere** il credito a **istituti di credito / intermediari finanziari e ad Amministrazioni pubbliche**;
2. il cedente (fornitore che ha praticato lo sconto in fattura e non utilizza direttamente il corrispondente credito) deve **comunicare all'Agenzia** la cessione del credito spettante con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet della stessa;
3. **i fornitori** che ricevono tale credito **non possono** procedere a loro volta ad **ulteriori cessioni** ed il relativo utilizzo deve avvenire previa accettazione dello stesso tramite la citata area del sito Internet dell'Agenzia e con le modalità sopra illustrate (mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia).

Appare evidente che “accettare” la richiesta del cliente comporta per il cedente / prestatore una serie di riflessi di natura finanziaria non secondari. A fronte dell'anticipazione dell'agevolazione in capo al beneficiario (attualizzata a tasso zero) per l'impresa il recupero della stessa (sconto in Fattura) è rinviato nel tempo. Non solo, l'effettiva possibilità di utilizzo del credito d'imposta collegato al contributo (sconto) riconosciuto al cliente è subordinato alla presentazione, da parte del cliente, della specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il cedente / prestatore potrebbe tutelarsi contro eventuali “dimenticanze” del contribuente – beneficiario con la richiesta di una fidejussione bancaria / assicurativa. Inoltre, lo stesso potrebbe concordare con il cliente l'attivazione diretta (non necessariamente gratuita) della comunicazione all'Agenzia delle Entrate in modo di evitare il predetto rischio.

Al fine di attuare le disposizioni sopra accennate che hanno esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'**art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR** e al **comma 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013** (interventi, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, che prevedono la demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione che provvedono, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva cessione dell'immobile) il Provvedimento in esame dispone che, anche in tali casi:

1. la **cessione del credito va comunicata all'Agenzia delle Entrate**, a pena di inefficacia, **entro il 28.2 dell'anno successivo** a quello di sostenimento delle spese agevolate tramite le funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia ovvero la presentazione del modello di seguito riportato;
2. per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante ai sensi del citato **comma 1-septies** per le **spese sostenute fino al 31.12.2018**:
 - la **comunicazione** va effettuata dal contribuente interessato **dal 16.10 al 30.11.2019**;
 - il credito ceduto è **reso disponibile al "destinatario"** per la relativa accettazione ed il successivo utilizzo in compensazione ovvero per l'ulteriore cessione a decorrere **dal 10.12.2019**.

NB Se l'intervento riguarda **parti comuni condominiali** la comunicazione della cessione del credito va effettuata **dall'amministratore di condominio** tramite la consueta comunicazione dei dati degli interventi condominiali.